

Provincia di Biella

**Subingresso nella titolarità di concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile mediante n. 2 pozzi in Comune di Biella, assentito a CHIORINO LEATHER S.r.l. con D.D. n° 1.594 del 18.10.2024. PRAT. 802**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.594 del 18.10.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di assentire, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Società "CHIORINO LEATHER S.r.l." (Cod. fiscale: 04533520245), con sede legale in via Olimpica n. 11 – 36071 Arzignano (VI) e Unità Locale Operativa in via Padre Greggio n. 12 – 13900 BIELLA - il subentro nella titolarità dell'utenza d'acqua pubblica, originariamente in capo a "CHIORINO TECHNOLOGY S.p.A.", oggetto della D.D. 30.01.2020 n. 123 e precisamente:

di accordare il subingresso nella concessione per derivare litri/secondo massimi 5,63 e un volume massimo di 10.100 metri cubi annui, corrispondenti a una portata media di 0,32 litri/secondo d'acqua sotterranea, mediante 2 pozzi da acquifero superficiale, nello stabilimento in Comune di BIELLA (Fg. 60 – mapp. 761 – Codici Registro Opere di Captazione: BI-P-0909 e BI-P-0910) destinati a uso Produzione Beni e Servizi e Civile – Cod. utenza: BI00421 - Fascicolo provinciale: 802 - Scadenza: 29 gennaio 2035.

Di stabilire che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare n° 3.051 di rep. sottoscritto in data 09.12.2019 e approvato con la D.D. 123/2020 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.051 di Rep. del 09 dicembre 2019

**Art. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI